



Pubblicato DM 1 settembre 2021

“Decreto controlli” criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

In data 25 settembre 2021 sul numero 230 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 1° settembre 2021 inerente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Il decreto entra in vigore il **26 settembre 2022**.

Il decreto è strutturato in 6 articoli e due allegati dove lo scopo è quello di definire la figura professionale del tecnico manutentore qualificato e le modalità dei controlli e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio.

Il testo ha l'obiettivo, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di stabilire i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e definire le competenze del **tecnico manutentore qualificato** come **unica figura professionale abilitata** dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, idonea per eseguire i controlli e interventi di manutenzione sugli impianti, attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.

Il decreto va ad abrogare parte del DM 10 marzo 1998, ovvero l'articolo 4 (procedure per il controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio) e l'allegato VI (procedure e attività in merito ai controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio).

1-Campo di applicazione

L'articolo 2 definisce come campo di applicazione l'attuazione dell'articolo 46 comma 3 lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81. Pertanto il decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro soggetti al decreto n.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

2-Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

L'articolo 3 descrive come effettuare controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Tutti gli interventi infatti **devono essere registrati** nel rispetto delle disposizioni e regolamenti vigenti, nonché dalle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore. È **responsabilità del datore di lavoro** attuare gli interventi necessari al fine del mantenimento in efficienza delle attrezzature di sicurezza antincendio anche attraverso il modello di organizzazione e gestione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D.lgs. n°81/2008.



N.B. – L'applicazione della norma tecnica volontaria conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria se non resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

3-Qualificazione dei tecnici manutentori

L'articolo 4 definisce che i controlli e le manutenzioni **devono essere eseguiti solo dai tecnici manutentori qualificati**. Le modalità di qualifica sono stabilite nell'allegato II ed è valida su tutto il territorio nazionale.

L'allegato II definisce la qualifica dei manutentori precisando che il **tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità** dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

4 – il tecnico manutentore qualificato

Il **tecnico manutentore qualificato** dovrà avere le competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i seguenti compiti e attività:

1. Eseguire i controlli documentali
2. Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3. Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4. Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5. Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6. Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7. Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8. Coordinare e controllare l'attività di manutenzione

Ogni impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio prevede un **percorso formativo** con contenuti minimi e durata di formazione minima obbligatoria per **poter accedere alla valutazione tramite esame** di tecnico manutentore qualificato da parte di una **commissione** esaminatrice nominata dal **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**. Per i tecnici manutentori già qualificati in forma volontaria, prima dell'entrata in vigore del presente decreto con formazione minima pari a quella richiesta sarà effettuata valutazione e convalida della qualifica di tecnico manutentore qualificato con modalità della sola prova orale.

Il decreto specifica che ogni impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio deve essere controllato e mantenuto in efficienza dal tecnico manutentore qualificato con specifiche competenze per ogni singolo impianto, attrezzatura antincendio.

A seguire elenco degli impianti, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio identificati nel decreto e relative ore di formazione minima da effettuare per accedere alla valutazione ai fini dell'ottenimento della qualifica del tecnico manutentore qualificato.



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



Schema semplificato delle ore minime di formazione per ottenere la qualifica del tecnico manutentore qualificato per singolo impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio.

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Durata della formazione	
	Teorica	Pratica
Estintori d'incendio portatili e carrellati	8 ore	4 ore
Componenti di reti idranti antincendio	8 ore	4 ore
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)	8 ore	4 ore
Sistemi Sprinkler	24 ore	8 ore
Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)	24 ore	16 ore
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	24 ore	16 ore
Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC)	24 ore	16 ore
Sistemi a pressione differenziale	16 ore	8 ore
Sistemi a polvere	16 ore	8 ore
Sistemi a schiuma	16 ore	8 ore
Sistemi spray ad acqua	16 ore	8 ore
Sistemi ad aerosol condensato	16 ore	8 ore
Sistemi a riduzione di ossigeno	16 ore	8 ore

Per qualsiasi chiarimento, è a disposizione l'Ufficio Tecnico ai seguenti n. 0575.511320 int. 312 oppure al 346.8510377.

Emme Antincendio srl
Geom. Parlante Mattia